

Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.1921/ Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI, V e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Interventi regionali per prevenire il fenomeno dello Stalking"
(Reg.gen.n.424)**

Ad iniziativa del Consigliere Martusciello.
Depositata il 10 febbraio 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare per l'esame;
V e II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

28 FEB 2009

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

Proposta di legge per la prevenzione del fenomeno dello stalking

Sempre più in crescita è il fenomeno dello "stalking". Il termine è stato mutuato dal gergo della caccia – sta per "appostamento" – , che tradotto viene definito : **Sindrome del molestatore assillante.**


Lo **Stolker** è un ossessionato da un rappor^{to} a senso unico, non corrisposto, per il quale spesso compie follie, che si manifestano con minacce, persecuzioni e tragici gesti d'ira.

In America esistono delle statistiche precise sugli episodi di molestia assillante, in Italia il fenomeno è stato a lungo sottovalutato, sebbene sia attivo da tempo un Osservatorio Nazionale stalking che opera con difficoltà , non in tutte le regioni sono presenti, infatti, quelle infrastrutture / servizi che consentano alle vittime un'assistenza ed un supporto tali da affrontare questo problema con forza e risolutezza.

In questi giorni, con grande responsabilità la Camera ha approvato il disegno di legge che prevede lo **Stalking come reato.**

Si presenta, così, quanto mai attuale e necessaria la presentazione di un disegno di legge regionale che, individuando gli elementi caratteristici del fenomeno, preveda misure per il recupero ed il reinserimento sociale dello Stalker nonché relative misure cautelari e sanzionatorie finalizzate a proteggere fisicamente e psicologicamente le vittime di tale reato.





Consiglio Regionale della Campania

Art.1

(Finalità)

1.La Regione Campania, in attuazione dei principi previsti negli articoli 2, 3, 32, della Costituzione, nelle more di una disciplina organica dello Stato in materia, interviene con la presente legge per prevenire e contrastare la crescita del fenomeno dello “Stalking”.



Consiglio Regionale della Campania

Art.2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si definisce “Stalking” : un rapporto di ossessione, non corrisposto, a senso unico, che si manifesta in forme esasperate di molestia fisica e psicologica; l’azione persecutoria deve durare almeno un mese.

2. Le molestie di cui al comma precedente si esternano in:

- a) telefonate;
- b) appostamenti;
- c) pedinamenti;
- d) aggressioni fisiche e psicologiche, avverso la persona stessa, la sua famiglia o il suo lavoro;
- e) comportamenti diretti ad incutere timore e suscitare nella vittima gravi disturbi fisici e psicologici come ansia, attacchi di panico, disturbi del sonno;
- f) atti che limitano la libertà fisica e morale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Istituzione centri anti-Stalking)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 presso ogni azienda sanitaria locale è istituito un centro anti-Stalking, che fornisca un'adeguata assistenza alla vittima.

2. I centri nel caso in cui accertino la reale esistenza degli elementi propri del fenomeno de quo, entro dieci giorni dalla segnalazione della vittima, adottano iniziative a tutela della medesima ed in particolare :

- a) forniscono in prima istanza una consulenza in ordine ai diritti esperibili nelle opportune sedi;
- b) avviano, qualora lo status lo richieda, interventi di sostegno psicologico;
- c) segnalano alle autorità di polizia locale la situazione di pericolo in cui versa il perseguitato;

3. Nel caso in cui, il centro non riscontri elementi volti a configurare la fattispecie di cui all'articolo 2, l'interessato può rivolgersi all'osservatorio di cui all'articolo 5, richiedendo un'audizione.

4. Ciascun centro è costituito da personale altamente specializzato, individuato in :

- a) un Consulente giuridico;
- b) uno Psicologo o Psichiatra;
- c) un Sociologo;
- d) un Assistente sociale;
- e) un Criminologo;

5. I centri provvedono, periodicamente, a trasmettere all'osservatorio di cui all'articolo 5, dati e informazioni riguardanti i casi trattati e meritevoli di tutela nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela di dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'incidenza del fenomeno dello stalking.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Iniziative degli Enti Locali)

1. Le province ed i comuni assumono iniziative per diffondere informazioni sul fenomeno dello Stalking e prevenirne l'insorgenza.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Osservatorio Regionale sullo Stalking)

1. E' istituito l'Osservatorio Regionale con sede presso gli assessorati competenti in materia di salute pubblica e rapporti sociali.
2. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:
 - a) attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, enti pubblici, aziende sanitarie che adottino iniziative per le finalità di cui alla presente legge;
 - b) monitoraggio e analisi del fenomeno dello Stalking;
 - c) promozioni di studi e ricerca, nonché campagne di sensibilizzazione e di informazione, di concerto con le amministrazioni ed enti locali destinatari delle norme di cui alla presente legge.
3. L'Osservatorio è composto da :
 - a) il Direttore del Dipartimento competente in materia di sanità, qualità della vita, rapporti sociali;
 - b) un rappresentante del Ministero della Sanità;
 - c) un Sociologo, due Psicologi e due Consulenti giuridici, scelti dall'Amministrazione nell'ambito di terne nominative fornite dai rispettivi ordini o associazioni professionali.
4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti. Le funzioni di segretario sono svolte dai Dirigenti Regionali dei competenti assessorati.
5. I componenti dell'Osservatorio di cui al comma 3, lettera b, c, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
6. Ai Componenti dell'Osservatorio compete il trattamento economico stabilito da un successivo decreto del Presidente del Consiglio della Regione Campania.
7. Lo stanziamento relativo all'attività dell'Osservatorio da definirsi nel prossimo bilancio, ed al trattamento economico dei componenti gravano sull' U.P.B. del bilancio annuo.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Norma finale)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 27, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e fare osservare come legge della Regione Campania.